

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 970 del 13 luglio 2021

**Piano di controllo dei Corvidi (*Corvus cornix* e *Pica pica*) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.**

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il Piano di controllo dei Corvidi, con riferimento alle specie Cornacchia grigia (*Corvus cornix*) e Gazza (*Pica pica*) nel territorio regionale (2021-2025).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

I Corvidi, con particolare riferimento alla cornacchia grigia (*Corvus cornix*) e alla gazza (*Pica pica*) hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore rilevanza quanto ad impatto economico sulle produzioni agricole, a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, nelle quali prima erano sicuramente meno abbondanti.

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica, tra cui anche i Corvidi, con riferimento alla cornacchia grigia e alla gazza, viene individuato nell'articolo 19 della citata legge n. 157/1992 e nell'articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell'I.S.P.R.A.:

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

- a. dalle guardie venatorie provinciali che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione al controllo della fauna selvatica (cd. "coadiutori nel controllo della fauna selvatica");
- b. dalle guardie forestali (oggi Carabinieri Forestali);
- c. dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In quest'ottica ed al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni, sulle quali concentrare le azioni consentite.

Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e la contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale

2017", Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia" e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" "Definizione del modello organizzativo", che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata prevista l'istituzione di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia: con lo stesso provvedimento è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l'istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.

In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie "problematiche" di fauna selvatica, tra cui anche il colombo di città. Con la medesima legge è stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che "*le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza*" e "dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza".

Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, è stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell'azione amministrativa e nell'ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopracitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

- "controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;"
- "supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;"
- "supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;"
- "attività di gestione faunistica delle specie aliene".

In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 aveva già disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo, tra cui anche quello del colombo di città, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica, tra cui anche quello dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza), e tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca, conclusosi il 30 settembre 2019, sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.

Ciò detto, con nota prot. n. 37640 del 27 gennaio 2021 è stata inoltrata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale di controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza) per il periodo 2021-2025. Con nota prot. n. 12466 del 16 marzo 2021 l'ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di piano elaborato dalla Regione apportando alcune migliorie al testo, che nel piano in approvazione hanno trovato recepimento (nota del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 116428 del 12 marzo 2021).

Rispetto alla proposta di Piano di controllo condivisa con l'ISPRA, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla DGR n. 1400/2017, non viene prevista la possibilità di effettuare i prelievi di Corvidi, all'interno e fino ad una distanza di 200 m, dai Siti della Rete Natura 2000, così da evitare possibili effetti a carico di habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all'adozione, in recepimento dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del "Piano di controllo dei Corvidi (*Corvus cornix* e *Pica pica*) nel territorio regionale (2021-2025)" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, dando atto:

- che il Piano ha l'obiettivo, sia di ridurre i danni agricoli intervenendo sulle colture sensibili di pregio, in particolare frutteti, colture orticole e specializzate, in relazione alle diverse fasi fenologiche (finalità di limitazione dei danni), sia, in via subordinata, a limitare la predazione di nidiate di alcune specie di fauna selvatica stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive all'interno degli istituti di produzione e protezione faunistica (ZRC, zone di rispetto, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina allo stato naturale), purché gli stessi siano assoggettati a forme di gestione che escludono il ricorso all'immissione di selvaggina prodotta in cattività o d'importazione finalizzata al prelievo venatorio;
- che il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo dei Corvidi in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della legge n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
- che il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo dei Corvidi, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
- che, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992, è stato acquisito il parere dell'ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all'attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n.50/1993;

VISTA la L.R. n.30/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

CONSIDERATA la D.G.R. n. 1079/2019;

CONSIDERATE le DD.G.R. n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

CONSIDERATA la D.G.R. n. 715 del 08 luglio 2021;

VISTI i DD.D.R. n. 18/20120 e n. 357/2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO del parere formulato dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 12466 del 16 marzo 2021;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, in applicazione dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 30, l'**Allegato A** "Piano di controllo dei Corvidi (*Corvus cornix* e *gazza*) nel territorio regionale (2021-2025)" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto:
  - ◆ che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo dei Corvidi in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
  - ◆ che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza), cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
  - ◆ che è stato acquisito il parere dell'ISPRA ai sensi e per i fini di cui all'art.19 della L.157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione.;
4. di fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo dei Corvidi;
5. di stabilire che all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 ed entro un raggio di 200 m dal perimetro degli stessi, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla D.G.R. n. 1400/2017, sarà consentito solo l'utilizzo dei metodi ecologici, mentre invece sarà vietato ogni tipo di prelievo di Corvidi (cornacchia grigia e gazza);
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.





# **Piano di controllo dei Corvidi (*Corvus cornix* e *Pica pica*) nel territorio regionale (2021-2025)**

**Art. 19 della L. n. 157/1992 art. 17 della L.R. n. 50/1993**



## Indice

PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO	3
1. Specie interessate: status e distribuzione	3
1.1. Cornacchia grigia ( <i>Corvus cornix</i> )	3
1.2. Gazza ( <i>Pica pica</i> )	5
2. Problematiche connesse all'incremento demografico dei Corvidi	7
2.1. Danni alle produzioni agricole	7
2.1.1. Colture danneggiate dai Corvidi e periodi di danno	7
2.1.2. Tipologia dei danni provocati dai Corvidi	7
2.1.3. Danni causati da Corvidi in Veneto nel periodo 2015-2019	8
2.2. Predazione sulle covate di fauna ornitica	9
2.3. Predazione sulla fauna selvatica oggetto di gestione faunistico-venatoria	9
3. Analisi dei dati di prelievo in controllo – periodo 2015-2020	10
PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO	12
4. Aspetti normativi	12
5. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano	13
6. Metodi e modalità	14
6.1. Metodi ecologici	14
6.1.1. Metodi ecologici per la prevenzione delle colture agricole	14
6.1.2. Metodi ecologici con finalità anti-predatorie	17
6.2. Metodi cruenti	18
6.2.1. Trappole tipo Larsen	18
6.2.2. Trappole Letter-box	19
6.2.3. Armi da fuoco	19
7. Destinazione dei capi abbattuti, tecniche di soppressione e smaltimento delle carcasse	20
8. Numero massimo di capi prelevabili	20
9. Operatori incaricati e relative competenze	21
10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza	21
11. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 e istituti di protezione della fauna selvatica	22
12. Rendicontazione	22
13. Monitoraggi	22



## PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO

### 1. Specie interessate: status e distribuzione

Le specie trattate nel presente Piano di controllo appartengono alla famiglia dei Corvidi e sono rappresentate, in particolare, dalla Cornacchia grigia (*Corone cornix*) e dalla Gazza (*Pica pica*).


Di seguito sono rappresentati i dati relativi alla distribuzione in Veneto e alla contattabilità della cornacchia grigia e della gazza, in relazione al periodo, fascia altitudinale e provincia, desunti dall'“*Atlante fotografico e sonoro degli uccelli del Veneto*”, a cura di Emanuele Stival, Fabio Piccolo e Maurizio Sighele, pubblicato al sito internet al seguente link: <https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html>

#### 1.1. Cornacchia grigia (*Corvus cornix*)


In Italia la cornacchia grigia è presente con una popolazione riproduttiva stimata in 400.000-800.000 coppie, a cui devono essere aggiunti altrettanti individui svernanti (Brichetti e Fracasso, 2011). Per quanto riguarda il Veneto, attualmente non si possiedono dati accurati relativi alla popolazione presente, anche se una sua stima potrebbe aggirarsi tra le 6.000 e le 10.000 coppie, con ampie variazioni delle densità nei diversi comprensori provinciali (Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto, 2013). Nel complesso la specie pare godere di uno stato di conservazione favorevole.

La specie è ampiamente diffusa in Veneto con delle lacune di presenza solo in prossimità delle aree alpine poste a quote più elevate, mentre invece risulta ben insediata in tutti i fondovalle, dove la presenza umana è più diffusa. La cornacchia grigia è distribuita in tutti gli ambienti ad esclusione delle aree alpine poste a quote più elevate. L'estrema diffusione nel territorio regionale è collegata anche alle sue caratteristiche sinantropiche che ne favoriscono l'insediamento su vaste aree. Risulta infatti insediata dalle coste dell'Alto Adriatico alle valli alpine, dove condivide il suo habitat con la cornacchia nera. Nel contesto regionale presenta densità diverse in funzione delle sue esigenze ecologiche condizionate dalla diffusione delle risorse trofiche e dalla possibilità di ricovero nelle ore serali ed in periodo riproduttivo. Per tale motivo presenta minori densità nelle aree agrarie con coltivazioni estensive e mancanti di copertura arborea, mentre aumenta lungo i corsi dei fiumi e nelle aree collinari dove si trova un mosaico di coltivazioni costituite da cereali, frutteti e vigneti, intervallati da spazi aperti incolti o dominati da prati e pascoli. Le zone dove sono presenti bovini od ovini pascolanti su ampie superfici, rappresentano uno degli habitat elettivi, dove caccia facilmente gli insetti al suolo. La cornacchia grigia è ben insediata anche in tutti i centri urbani dotati di un manto vegetale arboreo composito e ben diffuso. Per tale motivo rifugge i centri urbani con una minore dotazione di spazi verdi e, paradossalmente, può considerarsi un discreto indicatore ambientale di biodiversità urbana. Anche le zone umide del Delta del Po, delle lagune venete e quelle prossime ai maggiori corsi fluviali, rappresentano un ambiente molto ricercato: questa preferenza è dovuta, oltre alle disponibilità di ricovero offerte in tutti i mesi dell'anno, anche alla presenza di molti uccelli nidificanti a cui la cornacchia grigia preda uova e pulli.

Come è possibile notare dalla mappa distributiva seguente, la cornacchia grigia presenta nel Veneto di pianura una distribuzione pressoché uniforme e capillare con densità elevate.




Distribuzione della cornacchia grigia in Veneto




Nidificazione della cornacchia grigia in Veneto








Svernamento della cornacchia grigia in Veneto



Frequenza di osservazione della cornacchia grigia tra il 2009 e il 2018 e frequenza di segnalazione per fascia altitudinale.



Frequenza di segnalazione della cornacchia grigia in Veneto per decade.



### 1.2. Gazza (*Pica pica*)

In Europa la gazza è presente con popolazioni abbondanti (oltre 7.500.000 coppie), distribuite su un areale molto vasto; il suo stato di conservazione è favorevole. In Italia, la popolazione è stimata in 500.000-1.000.000 di coppie, a cui occorre aggiungere una popolazione svernante altrettanto numerosa ed il trend demografico appare positivo, con espansione d'areale solo localmente stabile (Brichetti e Fracasso, 2011).


Una stima della popolazione insediata in Veneto risulta piuttosto difficile, non solo perché molte aree non sono state indagate, ma soprattutto perché si notano densità molto variabili nei vari ambienti frequentati. Inoltre, il fatto che una coppia costituisca più nidi, può trarre in inganno, sopravvalutando la densità delle coppie nidificanti. Molte coppie, inoltre, non si riproducono, rendendo ogni tentativo di conteggio altrettanto incerto. Una stima molto prudente per la regione Veneto indica la presenza di 10.000-15.000 coppie (Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto, 2013).

La gazza è specie generalista, euriecia ed eurifaga, che si associa favorevolmente alle attività umane dalle quali può dipendere, in maniera molto stretta, per lo sfruttamento delle risorse trofiche. Risulta diffusa e relativamente abbondante nelle aree agrarie, in particolare dove l'insediamento urbano si compenetra alle coltivazioni. In questo contesto sono favoriti gli ambienti con alto indice di frammentazione agraria, dove ai campi coltivati si alternano siepi, incolti, strade, abitazioni sparse e talvolta anche piccoli insediamenti produttivi, come zone industriali di piccola entità. La sua presenza si riduce nelle aree con coltivazioni estensive, dove le monoculture sono diffuse su grandi estensioni fondiari e dove mancano siti di ricovero ove rifugiarsi o nidificare.


Un secondo tipo di ambiente molto frequentato è costituito dal corso dei fiumi (Livenza, Piave, Sile, Brenta, Adige, Po), in particolare nei tratti dove le sponde sono coperte da una buona dotazione arborea, composta da pioppi, salici ed ontani. In questi ambienti la gazza si insedia, sia all'interno delle fasce boschive igrofile, sia lungo il loro margine dove le condizioni di ecotono, spesso a stretto contatto con le coltivazioni agrarie, favoriscono il suo regime alimentare. In alcune di queste aree, come ad esempio il medio corso del fiume Piave, del Brenta e lungo il tratto superiore del Sile, la gazza ha raggiunto densità piuttosto elevate e senz'altro superiori alle zone agrarie confinanti.

Nelle aree della bassa pianura veneta, la gazza si insedia favorevolmente anche all'interno dei relitti boschi planiziali, nei boschi di nuovo impianto, ma soprattutto tra le coltivazioni arboree come i pioppeti, dove talvolta si possono contare anche decine di nidi. In ambiente urbano la sua presenza è piuttosto varia e dipende dalla presenza di spazi alberati, meglio se disposti a gruppi, piuttosto che a filare; per questo la gazza preferisce aree con giardini pubblici oppure quelle dominate da aree verdi private, comprese nelle pertinenze di ville storiche. In ambiente alpino, dove si è insediata in tempi recenti, sfrutta gli spazi aperti per la ricerca del cibo. In alcune aree, come l'Altopiano del Cansiglio e la vicina zona dell'Alpago (BL), sono state rilevate alcune nidificazioni all'interno di boschi di abeti rossi. La gazza è ampiamente diffusa anche in Polesine presso tutte le tipologie ambientali, dai centri abitati agli scanni sabbiosi del Delta del Po.

Nidifica in maniera capillare in tutto il territorio regionale, anche all'interno del tessuto urbano. La mappa veneta mostra una presenza uniforme di questa specie.




Distribuzione della gazza in Veneto




Nidificazione della gazza in Veneto






Svernamento della gazza in Veneto



Frequenza di osservazione della gazza tra il 2009 e il 2018 e frequenza di segnalazione per fascia altitudinale.



Frequenza di segnalazione della gazza in Veneto per decade.



## 2. Problematiche connesse all'incremento demografico dei Corvidi

La gazza e la cornacchia grigia sono responsabili delle seguenti problematiche nei confronti delle attività umane (agricoltura) e del patrimonio faunistico:

- danni alle produzioni agricole;
- predazione sulle covate di fauna ornitica minore;
- predazione sulla fauna selvatica oggetto di gestione faunistico-venatoria;
- danni agli elettrodotti.

### 2.1. Danni alle produzioni agricole

I Corvidi, contrariamente a quanto spesso si crede, costituiscono uno dei gruppi animali che richiede il maggior numero di interventi di controllo a causa degli impatti arrecati alle produzioni agricole.

#### 2.1.1. Colture danneggiate dai Corvidi e periodo di danno

I Corvidi, come ben noto, sono in grado di causare danni alle coltivazioni, in misura differente a seconda delle varie tipologie e dell'area geografica.

Danni da Corvidi possono essere riscontrati in numerose colture agricole: la dieta onnivora e le abitudini altamente opportunistiche di questi uccelli, non consentono di discernere in maniera netta le colture altamente appetite da quelle danneggiate solo in concomitanza di particolari situazioni circostanziali. In base alle osservazioni e agli studi sull'argomento emerge che i danni da corvidi si verificano soprattutto a carico delle colture cerealicole (mais in primo luogo), delle proteaginose (soia), delle colture orticole (pomodoro, anguria, melone) e frutticole (soprattutto uva, ciliegie, ecc.). Sulle colture cerealicole gli attacchi si verificano soprattutto nel periodo che va dalla semina fino alla fase avanzata di emergenza e in quello della maturazione della granella. Durante la semina dei coltivi di grandi estensioni, non è difficile osservare stormi di cornacchie, formati da diversi individui, spostarsi nel campo coltivato per cibarsi delle sementi appena interrate, che vengono dissotterrate con il grosso e robusto becco. L'azione del danno può inoltre protrarsi interessando la fase di germogliamento fino alla fase di emergenza avanzata della piantina. Il danno arrecato dai corvidi alle colture cerealicole, nel periodo compreso tra la semina e la fase di avanzata emergenza, può accentuarsi quando si sommano diversi fattori di rischio, come, ad esempio, condizioni meteorologiche avverse o una semina anticipata (in condizioni di temperatura non ottimali al germogliamento e alla crescita della giovane piantina). Tali condizioni contribuiscono a prolungare il periodo "critico" della coltura, esponendola ad una più intensa predazione da parte dei corvidi; estremamente dannose risultano le semine tardive o le semine di colture appetite su campi di limitate estensioni e, in questi casi, si determina un elevato concentrazione di individui su un appezzamento circoscritto, tale da compromettere la coltivazione in atto. Negli stadi vegetativi successivi non si segnala attività trofica a carico delle piante coltivate; eventuali nuovi danni (anche se di modesta entità) tornano a manifestarsi solo poco prima della maturazione della coltura protraendosi fino alla raccolta. In questo periodo, date le grosse dimensioni dei corvidi, che impedisce loro di usare le piante coltivate come posatoio, l'attività trofica viene esercitata soprattutto a spese dei semi caduti a terra o sulle piante allettate.

I Corvidi, soprattutto le cornacchie, possono inoltre attaccare le coltivazioni orticole in pieno campo come pomodoro, anguria e melone e le piante arboree da frutto, cercando, come fonte di nutrimento, la polpa e i semi del frutto sia esso immaturo, o in fase di maturazione. In questo caso il danno può essere incrementato da un andamento climatico siccitoso nel periodo estivo, spingendo questi uccelli a ricercare risorse alimentari con un elevato contenuto acquoso.

I danni, normalmente a carattere puntiforme, ma estesi su tutto il territorio, sono di entità variabile non sempre direttamente proporzionale alla consistenza della specie.

È infatti noto che su coltivazioni di pregio e/o primizie, anche una modesta presenza della specie è in grado di produrre danni di ingente valore. Contestualmente, anche danni di modesta entità ma su grandi superfici, possono comportare il verificarsi di danni di significativo valore.

#### 2.1.2. Tipologia dei danni provocati da Corvidi

Il danno alla semina delle colture cerealicole è circoscritto alla sottrazione delle cariossidi interrate. Solitamente la coltura più attaccata in questa fase è il mais, in considerazione, sia delle maggiori dimensioni della cariosside, sia per l'elevata appetibilità che i Corvidi mostrano per questa pianta.

Grazie al grosso becco, i Corvidi sono in grado di ricercare e dissotterrare grandi quantità di cariossidi intere o germogliate, avanzando con piccoli saltelli lungo la fila di semina. Quando la pianta è emersa dal suolo (fase di emergenza e post-emergenza), i Corvidi, con l'ausilio del becco, riescono a "sfilare" dal terreno la giovane pianta per poi nutrirsi dei cotiledoni, nel caso di colture cerealicole, soprattutto mais.



Sulle colture ortive il danno consiste prevalentemente nell'asportazione di una parte dei tessuti che costituiscono il frutto carnoso. Grazie alla presenza di un grosso e robusto becco, i Corvidi riescono a "forare" anche frutti con esocarpo duro come l'anguria ed il melone, per poi nutrirsi della polpa interna (mesocarpo ed endocarpo) e dei semi. I frutti così danneggiati vanno incontro a fenomeni di marcescenza con sviluppo di funghi e batteri patogeni che possono propagarsi anche sui frutti sani che si trovano a diretto contatto (situazione riscontrabile nel pomodoro). È molto frequente osservare, in questo tipo di colture, frutti con tracce di "beccature" sull'esocarpo senza che l'uccello abbia raggiunto la polpa interna del frutto per nutrirsi. Questo comportamento, tipico delle cornacchie, incrementa la dimensione del danno, poiché un unico individuo può pregiudicare, in brevissimo tempo, il valore economico di molti frutti, i quali, sebbene danneggiati solo superficialmente, non possono essere commercializzati.

Spesso si possono rilevare consistenti danni da Corvidi su colture ortive, pacciamate e irrigate con manichetta, durante la fase immediatamente successiva al trapianto: le cornacchie, attratte probabilmente dall'acqua di irrigazione, mediante il robusto becco scanzano dal terreno la giovane piantina provocandone la morte per disseccamento.

Recentemente, infine, sono stati documentati danni agli impianti di irrigazione (beccatura e danneggiamento delle bocchette e dei tubi).

Si evidenziano nella seguente tabella le tipologie del danno producibile alle diverse colture agricole.

Colture	Tipologie di danno
Seminativi (mais, soia, pisello proteico, ecc.)	Su queste colture il danno si estrinseca con estirpazione di semi e germinelli in post-semina. La specie è in grado di produrre danni significativi procedendo su tratti di filare ed interessando tutto il seminato. I danni più consistenti si possono verificare su semi non correttamente interrati e soprattutto su fianchi e testate
Cocomero, Melone e Pomodoro	Su queste colture si possono verificare danni sui frutti di neoformazione, ma il danno che più preoccupa in assoluto è la beccatura dei frutti in fase di avanzata invaiatura e pre-raccolta. In modo particolare sul cocomero - primizia, anche una sola beccata alla ricerca dei semi, rende il frutto non commerciabile
Frutteti (Pomacee e Drupacee)	Vengono segnalati danni su pero e melo e, più raramente, su pesco con beccatura dei frutti dalla fase di invaiatura alla fase di raccolta
Fragola	Attacca generalmente i frutti invaiati di fragola

### 2.1.3. Danni causati da Corvidi in Veneto nel periodo 2015-2019

Nella seguente tabella sono indicati gli importi indicativi dei danni stimati e periziati causati annualmente (2015-2019) dai Corvidi nel territorio della Regione Veneto.

Gli impatti maggiori alle colture riguardano, in ordine, le produzioni di mais, di soia, da frutto (*in primis*, melo e vite) ed orticole: significativi risultano i danni dovuti all'asporto dei semi e piantine, soprattutto da parte della cornacchia grigia.

I danni stimati relativi al 2019 sono da intendersi parziali in quanto riferibili al solo primo semestre; sulla base del trend relativo alle annualità precedenti si può comunque stimare un decremento dei danni stimati nel 2019, a conferma di un andamento complessivo in decremento, come si evince nella tabella sotto riportata.

ANNO	DANNI STIMATI
2015	€ 100.000,00
2016	€ 80.000,00
2017	€ 90.000,00
2018	€ 50.000,00
2019 (I^ semestre)	€ 15.000,00 (I^ semestre)

Stima dei danni arrecati dai Corvidi in Veneto nel periodo 2015-2019.



## 2.2. Predazione sulle covate di fauna ornitica minore

Contrariamente ad altri predatori, quali Mammiferi e Falconiformi, che predano principalmente animali adulti, i Corvidi in generale, e la gazza in particolare, predano soprattutto uova e nidiacei, potendo potenzialmente interferire sul tasso annuo di natalità e di sopravvivenza dei giovani. La flessibilità e l'abilità comportamentale dei Corvidi sono ben note: questi uccelli sono in grado di "fissare" nella mente un'immagine di ricerca del cibo per permettere, all'aumentare dell'esperienza, di ridurre progressivamente il tempo per individuare le uova. In Italia, così come in altri Paesi europei, ornitologi e birdwatchers hanno notato una certa attività di disturbo e predazione su nidi delle altre specie: ciò deriva comunque da osservazioni non standardizzate, condotte a livello locale. Al contrario, gli studi approfonditi non hanno verificato un significativo declino nelle popolazioni di piccoli Passeriformi corrispondente all'aumento delle gazze, e alcuni studi addirittura dimostrano la coesistenza delle popolazioni dei piccoli Passeriformi con elevate densità di gazza. Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che all'aumento di 2-3 volte della popolazione della gazza non si associa un altrettanto decremento delle altre specie di uccelli che nidificano nell'ambiente urbano. Un'altra ricerca, invece, ha evidenziato che meno del 5% dei nidi di merlo portava all'involo di giovani, e tra le cause riconoscibili la predazione da parte della gazza risultava la principale. Ai fini della valutazione dell'impatto sulle specie predate, occorre ricordare che in gran parte dei casi le specie che perdono una covata provvedono ad una seconda di sostituzione. Inoltre, il prelievo operato dalla gazza e dalla cornacchia grigia sui nidi rappresenta soltanto una piccola parte della dieta complessiva delle due specie. I dati esposti da Tatner (1983), attraverso l'analisi dell'alimentazione, indicano infatti che la risorsa costituita dai nidi dei Passeriformi viene sfruttata raramente e le uova di questi uccelli non costituiscono una parte importante della dieta: l'impatto negativo della gazza sui nidi delle altre specie riguarda una piccola porzione, e anche se si verifica un forte incremento del numero complessivo di Passeriformi predati, l'effetto sul tasso complessivo di nidificazioni fallite resta trascurabile. Il successo dei nidi dei Passeriformi non sembra quindi correlato alla densità dei Corvidi e non si può quindi assumere l'esistenza di effetti significativamente negativi sulle popolazioni di Passeriformi e del loro successo riproduttivo legati all'incremento del numero di gazza e cornacchia.

## 2.3. Predazione sulla fauna selvatica oggetto di gestione faunistico-venatoria

Studi anche recenti riguardanti la dinamica di popolazione dei Galliformi oggetto di gestione faunistico-venatoria evidenziano invece come i Corvidi possano giocare un ruolo significativo nel deprimere le popolazioni, con riferimento, in particolare, a quelle del fagiano comune (*Phasianus colchicus*), in quanto in Veneto la starna (*Perdix perdix*) è ancora presente a densità non significative e la quaglia comune (*Coturnix coturnix*) non è oggetto di gestione. Tali specie possono subire perdite consistenti a causa della predazione di uova e nidiacei da parte della gazza e, anche se in misura minore, della cornacchia grigia. Tali specie di Corvidi rappresentano i principali responsabili del prelievo di uova di starna (10%). Secondo alcuni studiosi la densità del fagiano, in periodo post-riproduttivo, è correlata negativamente con quelle della gazza e della cornacchia, e quindi le popolazioni di fagiano possono risentire positivamente del controllo dei Corvidi. Occorre peraltro rilevare come, in genere, la presenza delle specie di interesse venatorio, sia frutto di continui ripopolamenti effettuati con esemplari provenienti da allevamenti, spesso non dotati di un "normale" comportamento selvatico, comprese le strategie antipredatorie ed un idoneo allestimento dei nidi. Contrariamente a quanto avviene nel caso di altri predatori, come la volpe, la faina, cani e gatti inselvatichiti ed alcuni rapaci che cacciano principalmente individui che hanno completato il proprio sviluppo fisico, la gazza e la cornacchia grigia predano soprattutto uova e nidiacei, interferendo solo sul tasso di natalità e di sopravvivenza dei giovani nelle prime fasi di sviluppo, senza esercitare alcun impatto negativo sui riproduttori. D'altra parte è noto come in molti casi, uccelli che abbiano subito la perdita delle uova per diverse cause, tra cui la predazione, provvedono ad una seconda o addirittura una terza deposizione (covate di sostituzione). Inoltre, il prelievo svolto dalla gazza e dalla cornacchia sui nidi rappresenta soltanto una parte minore della dieta complessiva delle specie.

Una prova di durata pluriennale condotta in Gran Bretagna, che ha posto a confronto due aree sottoposte a diversa gestione dei Corvidi, ha permesso di evidenziare differenze di una certa consistenza sul successo riproduttivo della starna (Potts, 1986). A seguito degli interventi di limitazione numerica che hanno interessato le popolazioni di gazza e cornacchia in una delle due aree campione, è stato possibile registrare un sostanziale incremento del numero di nidiate di starna prodotte e della loro dimensione media, rispetto a quelle osservate nell'area non trattata. Anche il numero di coppie che non si sono riprodotte è stato significativamente inferiore nell'area sottoposta ad intervento di contenimento numerico dei Corvidi, rispetto a quello registrato nell'area di raffronto, ove non si è esercitato alcun controllo dei predatori. In Gran Bretagna, nonostante l'assidua opera di controllo dei predatori, la predazione costituisce la principale causa di perdita dei nidi. I Corvidi, gazza e cornacchia grigia in particolare, sono i principali responsabili del prelievo sulle uova, mentre alla volpe spetta il primato in quanto a predazione sulle femmine in cova.




La predazione dei Corvidi risulta maggiore sulle covate più prossime al loro nido e comunque più vicine al centro del territorio del predatore rispetto a quelle più lontane: questo aspetto spiega l'opportunità del ricorso a misure di controllo numerico mirate ai soggetti territoriali.

Un altro elemento che deve essere tenuto presente nel programmare il controllo, è quello relativo al comportamento predatorio dei Corvidi e alle strategie antipredatorie adottate dalle potenziali prede. Alcuni ricercatori hanno studiato i metodi di ricerca del cibo utilizzati dalla cornacchia grigia, evidenziando la formazione di un'immagine di ricerca che permette a questa specie di ridurre progressivamente il tempo impiegato per individuare le uova all'aumentare dell'esperienza. Una volta acquisita, l'immagine di ricerca rimane inalterata nei soggetti sottoposti ad esperimento per più di otto mesi senza che essa debba essere ulteriormente rafforzata. L'utilizzo, da parte della gazza e della cornacchia, delle tecniche di associazione suddette, rende conto del grado di efficienza raggiunto da questi uccelli nella ricerca del cibo; ciò li mette in grado di sfruttare al meglio le opportunità trofiche offerte dall'ambiente, consentendo loro un'ampia valenza ecologica e, soprattutto nel caso di alcune specie, la capacità di adattarsi a rapidi cambiamenti stagionali.

La cornacchia grigia esercita un'attività predatoria importante anche sui piccoli di lepre.

La predazione sui Galliformi avviene quasi esclusivamente in contesti ambientali degradati o pesantemente modificati dall'azione antropica (es: scarsità di siepi compatte, assenza di rapaci, bassa diversificazione paesaggistica, ecc...). In tale contesto agroambientale l'azione dei Corvidi può divenire significativa, in sinergia con altri fattori limitanti, quali la predazione esercitata dalla volpe (*Vulpes vulpes*).

Il presente Piano mira quindi ad attenuare la predazione esercitata dai Corvidi in periodo riproduttivo, nella consapevolezza che la vera soluzione di tale problematica sta nel miglioramento progressivo delle condizioni ambientali della campagna.



Predazione di nidi di Fagiano comune (da: "Game & Wildlife conservation trust")

### 3. Analisi dei dati di prelievo in controllo - periodo 2015-2020

La presente analisi riguarda il prelievo in controllo di cornacchia grigia e gazza operato nel periodo 2015–2020 (dati aggiornati al 31 ottobre 2020) in ciascuna provincia della regione Veneto al fine di ridurre gli impatti arrecati alle colture agricole e alla selvaggina prodotta nelle aree adibite alla produzione a fini di ripopolamento. L'attività di controllo nei confronti delle sopraccitate specie è avvenuta nell'ambito dei rispettivi piani di controllo provinciali su parere dell'I.S.P.R.A..

Le metodiche di prelievo sono state le seguenti:



- a) trappolaggio: apposizione di trappole di tipo Larsen e Nassa (letter box);  
 b) abbattimento: sparo con arma da fuoco ad uso caccia.

Le aziende interessate hanno preventivamente messo in atto, come da autorizzazione, misure di prevenzione del danno.

L'attività di controllo della gazza, durante il periodo di riferimento, è stata indirizzata prevalentemente al trappolaggio e secondariamente al prelievo con arma da fuoco, mentre invece per la cornacchia grigia gli abbattimenti con arma da fuoco sono risultati percentualmente maggiori. In particolare il prelievo di gazza in Veneto è avvenuto, nel periodo 2015-2019, per il 96,1% mediante trappolaggio e solo per il 3,9% mediante arma da fuoco, di contro quello di cornacchia grigia, nel medesimo arco temporale, è stato effettuato per il 71,2% con trappole e per il 28,8% con arma da fuoco. Questo conferma la maggiore efficacia della gabbia Larsen sulla gazza in considerazione del più spiccato comportamento territoriale posseduto, soprattutto nel periodo della cova, durante il quale avviene il maggior numero di catture.

PROV	2015			2016			2017			2018			2019			TOT
	gab	sp	totale	gab	sp	totale	gab	sp	totale	gab	sp	totale	gab	sp	totale	
<b>BL</b>	675	0	675	Prelievo non svolto			Prelievo non svolto			492	0	492	343	0	343	1510
<b>TV</b>	2500	0	2500	1113	0	1113	942	0	942	961	0	961	466	0	466	5982
<b>VI</b>	367	21	388	Prelievo non svolto			882	11	893	645	0	645	451	7	458	2384
<b>VR</b>	1200	300	1500	1171	293	1464	1302	558	1860	2400	268	2468	595	149	744	8236
<b>VE</b>	4602	0	4602	5011	0	5011	5020	0	5020	4587	0	4587	Dati non disponibili			19220
<b>PD</b>	935	0	935	807	0	807	962	0	962	906	0	906	424	0	424	4034
<b>RO</b>	591	35	626	160	52	212	90	165	255	159	0	159	Dati non disponibili			1252
<b>TOT</b>	10870	356	11226	8262	345	8607	9198	734	9932	10150	268	10218	2279	156	2435	42418
<b>%</b>	96,8	3,2	100	96,0	4,0	100	92,6	7,4	100	99,3	0,7	100	93,6	6,4	100	
<b>gabbia: 40759 (96,1%)</b>							<b>sparo: 1659 (3,9%)</b>									

Prelievo in controllo di gazza nelle diverse province (periodo 2015-2019).

PROV	2015			2016			2017			2018			2019			TOT
	gab	sparo	totale	gab	sparo	totale	gab	sparo	totale	gab	sparo	totale	gab	sparo	totale	
<b>BL</b>	661	0	661	Prelievo non svolto			Prelievo non svolto			1001	0	1001	617	0	617	2279
<b>TV</b>	1500	0	1500	693	0	693	557	0	557	523	0	523	260	0	260	3533
<b>VI</b>	100	307	407	Prelievo non svolto			166	171	337	119	0	119	134	50	184	1047
<b>VR</b>	550	1283	1833	424	635	1059	485	1132	1617	657	657	1314	262	611	873	6696
<b>VE</b>	586	0	586	408	0	408	769	0	769	230	0	230	Dati non disponibili			1993
<b>PD</b>	79	0	79	135	0	135	239	0	239	138	0	138	84	0	84	675
<b>RO</b>	90	165	255	160	52	212	120	80	200	28	0	28	Dati non disponibili			695
<b>TOT</b>	3566	1755	5321	1820	687	2507	2336	1383	3719	2696	657	3353	1357	661	2018	16918
<b>%</b>	67,0	33,0	100	72,6	27,4	100	62,8	37,2	100	80,4	19,6	100	67,2	32,8	100	
<b>gabbia: 12048 (71,2%)</b>							<b>sparo: 4870 (28,8%)</b>									

Prelievo in controllo di cornacchia grigia nelle diverse province (periodo 2015-2019).

Considerando il prelievo nel lasso temporale in oggetto, ne risulta una cattura media di n. 8.484 gazze e di n. 3.384 cornacchie grigie all'anno per l'intero territorio regionale. Considerando la dimensione delle popolazioni di cornacchia grigia e gazza presenti nel Veneto e il numero di esemplari prelevati durante il prelievo venatorio regolare, il numero di esemplari prelevati in controllo risulta essere piuttosto esiguo e comunque sostenibile dalle due specie.

Nella successiva tabella sono riassunti i dati parziali di prelievo di gazza e cornacchia grigia relativi all'anno 2020, fino al 31 ottobre. Da precisare che durante l'anno 2020 l'attività di controllo dei Corvidi, e non solo, è risultata condizionata dalle limitazioni imposte per il contenimento del COVID-19. Anche per questa annualità,





ancorché parziale, si evidenzia l'elevata percentuale di gazze prelevate con le trappole (93,2%) rispetto a quelle prelevate con arma da fuoco (6,8%), mentre per la cornacchia grigia tale rapporto risulta invertito. Relativamente alla sola provincia di Belluno si precisa che i dati di prelievo di cornacchia si riferiscono sia alla grigia che alla nera.

PROVINCIA	GAZZA			CORNACCHIA GRIGIA		
	gabbia	sparo	totale	gabbia	sparo	totale
BL	283	0	283	653	0	653
TV	194	0	194	152	0	152
VI	98	14	112	10	44	54
VR	1798	200	1998	84	750	834
VE	Dati non disponibili			Dati non disponibili		
PD	573	0	573	67	0	67
RO	Dati non disponibili			Dati non disponibili		
TOT	2946	214	3160	966	794	1760
%	93,2	6,8	100	54,9	45,1	100

Prelievo in controllo di gazza e cornacchia grigia durante l'anno 2020 (01/01-31/10).

Il prelievo annuale è risultato sempre inferiore rispetto a quanto previsto ed autorizzato dai relativi Piani provinciali, la cui realizzazione è finalizzata esclusivamente al contenimento, sia dei danni in agricoltura, sia della predazione nei confronti dei Galliformi oggetto di gestione faunistico-venatoria.

## PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO

### 4. Aspetti normativi

Gazza e cornacchia grigia sono specie ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, pertanto sono oggetto di caccia secondo le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal calendario venatorio regionale.

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili a queste specie viene invece individuato nell'articolo 19 della citata legge n. 157/1992 e nell'articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'I.S.P.R.A.:

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

- a) dalle guardie venatorie provinciali che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione al controllo della fauna selvatica (cd. "coadiutori nel controllo della fauna selvatica");
- b) dalle guardie forestali (oggi Carabinieri Forestali);
- c) dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di



contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In quest'ottica ed al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni, sulle quali concentrare le azioni consentite.

Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e la contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia" e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Definizione del modello organizzativo", che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione.

In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata prevista l'istituzione di una Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia: con lo stesso provvedimento è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative con la sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Con legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA: compito questo precedentemente di competenza delle Province, che proprio per questo hanno adottato nel tempo i relativi piani di controllo (tra cui anche quello dei Corvidi), alcuni dei quali in imminente scadenza, pur essendo stati oggetto di proroga con decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 18 del 07 febbraio 2020.

## 5. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano

I Corvidi hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore rilevanza quanto ad impatto economico sulle produzioni agricole, a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, nelle quali prima erano sicuramente meno abbondanti.

L'incidenza economica è dimostrata dagli importi accertati per danni alle produzioni agricole riportati nel precedente paragrafo 2.1.3., che comunque sottostimano il reale impatto prodotto da questo gruppo di uccelli a causa della reticenza degli agricoltori alla denuncia del sinistro a causa delle incombenze amministrative da sostenere.

Il presente Piano di gestione dei Corvidi ha l'obiettivo di ridurre i danni agricoli intervenendo sulle colture sensibili di pregio, in particolare frutteti, colture orticole e specializzate, in relazione alle diverse fasi fenologiche (finalità di limitazione dei danni). Tali fasi si identificano, in linea di massima, con i periodi di semina/piantumazione e nella fase dalla post fioritura al raccolto. Per tali finalità il Piano di controllo è altresì consentito entro un raggio di 500 m dalle colture sensibili ai danni.

Il Piano di controllo è anche, in via subordinata, finalizzato a limitare la predazione di nidi di alcune specie di fauna selvatica stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive all'interno degli istituti di produzione e protezione faunistica (ZRC, zone di rispetto, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina allo stato naturale), purché gli stessi siano assoggettati a forme di gestione che escludono il ricorso all'immissione di selvaggina prodotta in cattività o d'importazione finalizzata al prelievo venatorio. Le aree su cui viene attuato il Piano per finalità anti-predatorie possono interessare l'intero istituto o porzioni di questo adeguatamente individuate. Per tali finalità il Piano di controllo è altresì consentito entro un raggio di 500 m dal confine degli istituti di protezione faunistica soprammenzionati. Le A.F.V. che, per finalità antipredatorie, intendano attivare il controllo dei Corvidi devono presentare alla competente Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, una proposta di Piano, contenente gli obiettivi da perseguire, le aree di intervento e i quantitativi massimi di prelievo, da effettuarsi esclusivamente mediante trappolaggio.



L'utilizzo dei campioni di Corvidi è inoltre previsto dalla Regione del Veneto per effettuare l'attività di sorveglianza per la West Nile Disease. In particolare, è previsto di effettuare il monitoraggio sanitario di cornacchie grigie e gazze utilizzando le spoglie di capi abbattuti nelle azioni di controllo effettuato per le motivazioni di cui ai punti precedenti, fatta salva la necessità di provvedere ad abbattimenti specifici per la sorveglianza sanitaria.

Il presente Piano di controllo, valido per il periodo 2021-2025, si applica sull'intero territorio regionale ad esclusione dei Parchi nazionali e regionali e delle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

## 6. Metodi e modalità

È opportuno sottolineare che il controllo della fauna selvatica non è azione di caccia, ma intervento necessario e di pubblica utilità.

I metodi di intervento si dividono in due tipologie:

- a) metodi ecologici;
- b) metodi cruenti.

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n. 157/1992 e della L.R. n. 50/1993) indicano la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo dei danni da fauna selvatica. Anzitutto si intende perseverare sulla verifica e corretta applicazione di efficaci metodi ecologici incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni indicati da I.S.P.R.A..

A questo fine, pertanto, preventivamente all'attuazione del piano di controllo, dovrà essere verificata la corretta applicazione dei metodi ecologici, nonché la loro efficienza. Qualora i metodi ecologici correttamente applicati, non si dimostrino ancora efficienti, si farà ricorso ai piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica.

### 6.1. Metodi ecologici

Si distinguono due tipologie di metodi ecologici: quelli finalizzati alla protezione delle colture agricole e quelli con finalità antipredatorie nei confronti dei Galliformi. L'utilizzo dei metodi ecologici di controllo è consentito senza limitazioni temporali.

#### 6.1.1. Metodi ecologici per la protezione delle colture agricole

La scelta dei metodi d'intervento deve ricadere prioritariamente su quelli ecologici non cruenti di comprovata efficacia. Purtroppo nel caso specifico, sembrano essere emersi solo due metodi ecologici di comprovata efficacia.

I metodi ecologici di controllo comprendono le misure che, per ridurre numericamente l'impatto provocato da una popolazione, agiscono sulle risorse ecologiche della specie bersaglio, ovvero limitano le risorse alimentari, di spazio e di altri elementi importanti per le esigenze ecologiche ed etologiche della specie.

In particolare, i mezzi di difesa delle colture agrarie volti a limitare i danni che occorrono principalmente su seminativi di mais, soia, pisello proteico, ecc. (estirpazione di semi e germinelli in fase di emergenza e levata, con danni più consistenti su semi non correttamente interrati), Cucurbitacee e fruttiferi (danni sui frutti di neoformazione e, soprattutto, beccatura dei frutti in fase di avanzata invaiatura e pre-raccolta) di più comune impiego comprendono i dissuasori acustici, i dissuasori visivi, i dissuasori meccanici e le sostanze repellenti. Relativamente alle aree in cui si attua il Piano di controllo con finalità di ridurre i danni alle colture agrarie, si ritiene che gli strumenti disponibili, primi fra tutti i detonatori acustici, siano affetti da una scarsissima efficacia o di un'efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell'intervento cruento e quindi, paradossalmente, un aumento del danno.

Una valutazione particolare si deve invece esprimere per le coltivazioni dove si ritiene insurrogabile la prevenzione passiva tramite la posa di reti anti intrusione alle colture/allevamenti allestiti.

Qualche riscontro positivo è stato evidenziato anche con i dissuasori visivi per la protezione dei fruttiferi, ma con risultati non omogenei tra siti differenti, fatto che richiede ulteriori verifiche e sperimentazioni.

Una ulteriore attenzione deve essere riservata a tutte quelle particolari condizioni ambientali che possono vedere impianti ad alto rischio di danni (essenzialmente arboreti da frutto) in frangia ad aree boscate che, normalmente, rappresentano siti di nidificazione e sosta di consistenti colonie, con rischio oggettivo di gravi danni alle coltivazioni sensibili praticate in tali contesti

Qui di seguito sono elencati i diversi "metodi ecologici" applicabili a fini di dissuasione e prevenzione nei confronti dei Corvidi. Complessivamente emerge un "quadro" non favorevole, che conferma la non



disposizione, allo stato attuale, di efficaci mezzi inerte di prevenzione del danno alle colture, se non per i seguenti due metodi, che invece dimostrano una efficacia risolutiva, benché non risultino di facile utilizzo.

Viene invece evidenziata l'efficacia risolutiva per i seguenti due metodi:

- 1) mais (dalla semina alla post-emergenza) → impiego di semi trattati direttamente dalla Azienda sementiera;
- 2) coltivazioni e/o allevamenti di pregio di limitata superficie → utilizzo reti anti-intrusione.

I metodi ecologici, applicati alle casistiche di danno indicate costituiscono l'unica forma di intervento possibile: si esclude, pertanto la possibilità di procedere al rilascio di autorizzazioni al prelievo di Corvidi in presenza di tale fattispecie di danno reale e/o potenziale. Si ribadisce altresì la possibile erogazione di contributi da parte della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett. d), della L.R. n. 50/1993 e ss. mm. ii., per la realizzazione di adeguati sistemi di prevenzione passiva nelle coltivazioni e/o allevamenti di pregio di limitata superficie (reti anti-intrusione).

Come già indicato, il Piano di controllo ha l'obiettivo di ridurre i danni intervenendo nei frutteti e sulle colture specializzate in relazione alla fase fenologica sensibile delle colture praticate (finalità di limitazione dei danni) e dovrà essere attivato solo qualora la attivazione dei cd. "metodi ecologici" non sia risultata adeguata rispetto agli obiettivi di contenimento dei danni.

I metodi ecologici nei confronti dei Corvidi tuttavia non risultano efficaci, se non in limitate situazioni per le seguenti motivazioni:

- a) rapporto costi – benefici troppo elevato rispetto al danno da prevenire o limitare;
- b) impossibile applicazione su larga scala territoriale dei metodi ecologici;
- c) inefficacia applicativa del metodo;
- d) effetti collaterali negativi.

Proprio in ragione delle sopraccitate motivazioni, ai fini del contenimento dei danni in agricoltura, si rende indispensabile il ricorso ai "metodi cruenti" di cattura e/o di abbattimento.

#### ***Dissuasori acustici***



Consiste nell'uso di strumenti (detonatori o più comunemente detti "cannoncini") che provocano scoppi più o meno ripetuti determinando così l'allontanamento degli animali. Questo metodo di protezione potrebbe produrre buoni risultati solo se utilizzato per pochi giorni e variando la frequenza della detonazione, in quanto per periodi più lunghi l'efficacia diminuisce notevolmente perché gli animali vi si adattano rapidamente. Un fattore essenziale che determina la efficacia della dissuasione acustica mediante detonatori è rappresentato dalla *densità dei cannoncini che deve risultare non inferiore ad un cannoncino ogni 3-5 ettari di coltura da proteggere.*



Analogamente si propone l'utilizzo di petardi ed affini, che possono ottenere l'effetto di sommare il disturbo acustico con quello visivo (personale in attività). Un valido deterrente alla frequentazione della specie sulle coltivazioni è rappresentato dalla imprevedibilità derivante dalla realizzazione di piccole strutture spostabili, costituite da due pallets obliqui che occasionalmente possono fungere da nascondiglio per l'operatore che innesca botti a cadenza non ripetitiva. *La presenza fisica e continuativa dell'uomo, in atteggiamento vagante nelle aree coltivate con la possibilità di sparare occasionalmente botti, risulta sempre vantaggiosa quale prevenzione; in particolare sulle primizie.* Più sofisticato è l'utilizzo di dissuasori acustici basati sull'emissione di distress call (grida di angoscia) e alarm call (grida di allarme) della specie da allontanare combinato con richiami di uccelli predatori. Le grida di angoscia sono emesse quando un animale è stato catturato con lo scopo di spaventare il predatore ed indurlo a lasciare la presa (Conover 1994). Le grida di allarme sono emesse quando viene avvistato un predatore. Gli uccelli reagiscono a questo verso rifugiandosi sui rami degli alberi da cui possono osservare il predatore stesso da una posizione sicura. L'utilizzo di emettitori di distress call è stato giudicato uno dei sistemi più efficaci per allontanare gli storni dai dormitori e pertanto è un metodo molto utilizzato per allontanare questi volatili dalle rimesse cittadine (Dinetti e Gallo-Orsi 1998). In ambito rurale è risultato efficace nell'allontanamento degli storni dai vigneti e dei fringuelli dalle coltivazioni di cereali (Bomford e O'Brien 1990) e l'azione dissuasiva sembra più persistente rispetto agli altri sistemi acustici (Spanier 1980). Tuttavia non tutti concordano sull'efficacia di questo metodo .... I





migliori dispositivi sono quelli che consentono di programmare diverse sequenze di richiamo combinandole in vario modo. In questo modo è possibile diminuire l'effetto di assuefazione. Inoltre occorre disporre di un adeguato numero di altoparlanti in grado di coprire l'intera area da proteggere. *È un metodo adatto per superfici non troppo estese (max 5 ha) e di elevato pregio (ortaggi, frutteti e vigneti)*. Naturalmente i migliori risultati si ottengono con i richiami della specie che si intende allontanare. Di conseguenza se si vuole scacciare un branco di gazze da un pereto occorre disporre della registrazione di richiami di angoscia e di allarme della gazza. Questi dispositivi devono essere azionati prima che le colture siano attaccate ed è conveniente spostare gli altoparlanti di tanto in tanto. Occorre tenere presente che gli uccelli probabilmente, udendo delle grida di angoscia, si aspettano di vedere un predatore nelle vicinanze. Se ciò non avviene possono percepire che si tratta di un falso allarme e di conseguenza ignorare il richiamo. *È perciò buona norma associare queste attrezzature a palloni terrifici o a sagome di predatori* (Nakamura 1997) (Conover 1985). Benché tuttora spesso reclamizzati, gli apparecchi basati sull'emissione di ultrasuoni non rappresentano uno strumento efficace per l'allontanamento dei volatili. E' noto infatti che gli uccelli non sono in grado di percepire queste frequenze (Brand e Kellog 1939a, b).

#### ***Dissuasori visivi***



Costituisce il metodo da sempre usato per salvaguardare le coltivazioni (spaventapasseri). Gli uccelli infatti sono molto diffidenti verso ciò che è nuovo e che richiama situazioni di pericolo. Tale fenomeno ha comunque una durata limitata, ma comunque variabile a seconda della specie e della situazione. Recentemente alcune aziende hanno messo a punto dei palloni terrifici "*Predator*" che posizionati in giusto numero allontanano i volatili. Sono basati su disegni che richiamano gli occhi dei predatori. Vengono forniti in kit composti da 3 palloni di colore diverso. *Alternando i vari colori senza mescolarli si prolunga l'effetto deterrente. Il numero di palloni da utilizzare per unità di superficie può essere estremamente variabile, ma con circa 10 palloni per ettaro si ottiene un buon effetto deterrente*. Devono sistemati in posizione sopraelevata rispetto alle coltivazioni da proteggere. *Ogni colore non deve essere usato per più di tre settimane*. Alcuni test scientifici hanno dimostrato un effetto repellente sui vigneti di circa tre settimane per lo storno e di due settimane per gli altri passeriformi (McLennan et al 1995).



Un altro sistema piuttosto semplice ed economico è l'uso di strisce riflettenti. Si tratta di strisce argentate, bianche o rosse, (ne esistono anche di iridescenti), larghe 4 cm che vengono vendute in rotoli da 100 o 250 m. L'effetto repellente è dato dal riflesso, ma anche dal rumore che emettono mentre sono scosse dal vento. Possono essere utilizzate in vario modo. Lungo i filari delle viti, tipo decorazione natalizia negli alberi di dimensioni maggiori, posizionate su dei supporti sopra i campi di cereali o negli ortaggi in file distanti da 3 a 7 m. Questa attrezzatura ha fornito risultati soddisfacenti nella prevenzione dei danni da uccelli su girasole, miglio e mais in fase di maturazione (Dolbeer et al 1986), mentre non è risultata efficace sul mais in fase di emergenza (Conover e Dolbeer 1989). Trovano comunque il loro utilizzo ideale sui frutteti e i vigneti per la facilità con cui possono essere posizionate lungo i filari.

In linea generale si può affermare che questo tipo di prodotti risulta più efficace nell'allontanare le specie che si alimentano in gruppi numerosi rispetto a quelle che manifestano un comportamento meno gregario (Dolbeer 1986).

Uno dei limiti dei sistemi di dissuasione visiva è costituito dalla loro relativa immobilità che consente agli animali di percepirla rapidamente. Per questo motivo sono stati messi a punto degli *spaventapasseri che ruotano su sé stessi azionati dal vento*. Un'altra possibilità è costituita da aquiloni su cui è impressa la sagoma di un rapace. Il vento fa muovere questi aquiloni similmente ad un uccello predatore. In mancanza di vento il dispositivo viene sospeso in aria con palloni di elio. Questo sistema è stato in grado di diminuire i danni da uccelli su frutteti e sui cereali (Conover 1982, 1984).

Recentemente si sono ottenuti buoni risultati con L'Helikite. Si tratta di un pallone di mylar del diametro di 70 cm gonfiato con elio e rivestito con una "vela" di nylon a forma





di aquilone. I movimenti impressi dal vento sono in grado di diminuire l'assuefazione da parte degli uccelli; inoltre la notevole altezza a cui può essere sospeso (fino a 60 m) consente la protezione di ampie superfici con un costo contenuto. Alcuni test hanno evidenziato che questo strumento è in grado di allontanare varie specie di uccelli dalle aree dove sono indesiderati (Baxter 2002, Santilli et al. 2004, Santilli et al. 2007, Seaman et al 2002, Gorreri et al. 2009). È uno strumento efficace grazie al continuo movimento che limita l'assuefazione dei volatili. Può essere posizionato ad altezze elevate (fino a 60 m) consentendo la protezione di ampie superfici (*da 1 a 4-5 ettari per helikite*). Per contro è piuttosto laborioso (necessità di elio), può impigliarsi nella vegetazione ed è limitato dalle condizioni meteo (vento e pioggia).

È importante che i dispositivi di dissuasione visiva vengano posizionati prima che le colture vengano attaccate, ma occorre anche evitare che rimangano troppo a lungo sul terreno in modo da limitare il più possibile l'assuefazione. E' pertanto fondamentale rimuoverli subito dopo la raccolta o cessato il periodo di pericolo di attacco alle colture.

#### ***Protezione meccanica***

Riguarda essenzialmente la tensione di fili trasversalmente o a zigzag e a diverse altezze e distanze (1,5-2,5 m); pur essendo costose ed ostacolando il lavoro, si sono rivelate efficaci per la protezione di talune colture poiché gli uccelli in volo sembrano avere delle difficoltà a valutare questi ostacoli sottili. Anche dei nastri fluttuanti appesi sopra le colture esercitano un effetto deterrente. Questa metodica risulta applicabile per la prevenzione dei danni da Corvidi nei frutteti, in particolare su mele e drupacee in fase di maturazione, ovvero nelle coltivazioni orticole a pieno campo di pregio (fragola, melone). I nastri possono essere distesi tra un filare e l'altro a zigzag o lungo la linea delle piante di un filare e creano forti riflessi quando vengono colpiti dai raggi solari, provocando una fonte ulteriore di disturbo. I materiali vanno posizionati all'interno del frutteto non tutti contemporaneamente ma un po' per volta e in modo sparso, per non abituare troppo velocemente i corvidi alla loro presenza, aumentando man mano nell'apezzamento la distribuzione degli elementi di disturbo; occorre anche cambiare spesso la loro localizzazione, sempre per evitare che gli uccelli si abituino velocemente alla loro presenza. Il momento ritenuto opportuno per l'impiego è quello dell'ultima fase di maturazione della frutta o eventualmente ai primi segni di danno sui frutti stessi; tale accorgimento deve essere intrapreso per evitare che, piazzando troppo precocemente i dissuasori, i corvidi (uccelli particolarmente intelligenti) prendano troppo velocemente confidenza con loro presenza e siano perciò in grado di arrecare danno alla frutta proprio nello stadio finale, quando è più appetita.

#### ***Protezione chimica (sostanze repellenti)***

Si attua mediante la concia del seme con prodotti repellenti. Qualora esistano i presupposti per danni significativi, poteva risultare opportuna la concia del seme con prodotti repellenti a base di Antrachinone (*Morkit PB, Hantrex PB*) ma dal 15/6/2009 entrambi i prodotti risultano revocati dalla produzione e vendita. Più recentemente è stato introdotto in commercio un prodotto a base di Allume di Solfato Ammonico micronizzato (*Master Seed Guard*) la cui reale efficacia è tuttora in fase di verifica. Poiché questo prodotto non appare disporre della necessaria validazione tecnico-scientifica che ne attesti l'efficacia, si ritiene che il suo utilizzo quale metodo ecologico sia al momento sconsigliabile, se non per una eventuale sua sperimentazione sulla base di apposito protocollo tecnico-scientifico e con il coordinamento dell'I.S.P.R.A.

Assai problematica appare, invece, l'utilizzazione di prodotti repellenti irrorabili su frutti durante la fase sensibile, anche se tecnicamente fattibile e con effetti da valutare, si è già dimostrata di problematica attuazione in conseguenza degli indesiderabili effetti residuali dei prodotti utilizzati, sui prodotti agricoli ad uso alimentare da immettere in commercio per il consumo fresco (frutta, cocomeri, meloni, fragole, ecc).

#### ***6.1.2. Metodi ecologici con finalità anti-predatorie***

Analogamente a quanto descritto nel paragrafo precedente, anche per l'attenuazione della predazione esercitata sul fagiano comune si deve fare riferimento primariamente alla verifica di imprescindibili caratteristiche ambientali che l'area individuata deve presentare.

Nel contesto agrario impoverito della regione Veneto, il rafforzamento di popolazioni di fagiano comune deve mirare primariamente alla costituzione di superfici minime vitali di agroambiente.



Per quanto riguarda il controllo numerico dei Corvidi con finalità anti-predatoria va considerato che questo non è compatibile con il simultaneo svolgimento di immissioni faunistiche finalizzate al prelievo venatorio. Se si intende avvalersi del presente Piano di controllo e gestione si deve rinunciare all'immissione di selvaggina allevata in cattività o d'importazione, fatto salvo il caso di piani eccezionali d'immissione di selvaggina finalizzati all'incremento di nuclei naturali di Galliformi con durata temporale limitata e comunque non superiore a tre anni.

Le suddette azioni si configurano quali "metodi ecologici" di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e pertanto costituiscono strumenti prioritari d'azione nell'ambito delle iniziative volte al controllo numerico con finalità antipredatoria.

## 6.2. Metodi cruenti

È possibile procedere a catture selettive con idonei metodi capaci di limitare la presenza delle specie in oggetto, per prevenire una troppo intensa predazione sulle uova e i nidiacei di Galliformi e sulle colture sensibili di pregio, in particolare impianti fruttiferi, orticoli, colture specializzate, obiettivo della gestione aziendale.

Le trappole adottate dovranno essere rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione, arrecando nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio.

Un ulteriore metodo cruento di controllo è rappresentato dal prelievo mediante arma da fuoco.

Il ricorso all'utilizzo dei metodi cruenti di controllo per la protezione delle colture agricole è subordinato all'accertamento dell'inefficacia dei metodi ecologici soprammenzionati e su segnalazione del titolare/conducente del fondo danneggiato.

A tale scopo si individuano, quindi, quali principali strumenti operativi, i seguenti:

### 6.2.1. Trappola tipo Larsen

La trappola Larsen è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto un esemplare vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri servono alla cattura dei soggetti territoriali, mediante un dispositivo a scatto attivato da un finto posatoio.

Per il controllo dei Corvidi sono ammessi la detenzione e l'utilizzo di richiami vivi purché impiegati esclusivamente all'interno della trappola da parte degli operatori all'uopo autorizzati. I richiami vivi non sottostanno alle norme generali per l'uso dei richiami previste dalla L.R. n. 50/1993 e pertanto non necessitano di essere inanellati.

Al termine del periodo di trappolaggio (dal 1° marzo al 30 settembre) l'operatore autorizzato all'utilizzo della gabbia dovrà comunicare alla competente sede territoriale dell'Unità Organizzativa regionale Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria il numero di capi di gazza e cornacchia grigia detenuti a fini di richiamo, che comunque non potrà essere superiore a due (2) per specie. Con la stessa comunicazione dovrà essere altresì indicato il luogo di detenzione dei sopraccitati richiami. In caso di decesso dell'animale dovrà essere data comunicazione alla sopraccitata Struttura regionale competente.

In alternativa la trappola può essere attivata con esca alimentare, particolarmente consigliate le uova. Accade infatti che, soggetti territoriali di gazza attacchino l'intruso al fine di cacciarlo con aggressività maggiore quanto più la trappola è posta vicino al nido e/o i siti di pastura. Occorre quindi predisporre un'accurata localizzazione dei nidi e successivamente dei siti di pastura esistenti sul territorio.

Da precedenti studi risulta, inoltre, che il particolare stato di aggressività intraspecifica che caratterizza le coppie nidificanti durante le fasi riproduttive induce entrambi i partner ad entrare nella trappola Larsen. Pertanto, bisogna evitare di procurare disturbo appena catturato il primo esemplare, ed attendere di catturare anche il secondo che cercherà di aiutare il partner in difficoltà.

Poiché in natura la cornacchia ha un comportamento dominante sulla gazza, scacciando quest'ultima dai propri territori, l'impiego di una gazza come richiamo può consentire di catturare anche esemplari di cornacchia grigia.

Il trappolaggio è praticato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, sull'intero territorio regionale sottoposto alla pianificazione faunistico-venatoria (Superficie Agro-Silvo-Pastorale), laddove il ricorso ai metodi ecologici risulti poco efficace, ad esclusione dei Parchi nazionali e regionali e delle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, con le seguenti modalità, in relazione alle finalità perseguite:

- a) **limitazione dei danni alle produzioni agricole di pregio:** all'interno delle colture sensibili ed entro una fascia di 500 m dalle stesse, siano esse ricomprese negli istituti di produzione e protezione faunistica, che nei territori sottoposti a prelievo venatorio (istituti venatori pubblici e privatistici);
- b) **limitazione della predazione sulla fauna selvatica stanziale sottoposta a gestione faunistico-venatoria:** all'interno degli istituti di produzione e protezione faunistica (ZRC, zone di rispetto, centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) ed entro una fascia di 500 m



dal perimetro degli stessi, fatto salvo il rispetto delle condizioni indicate al capitolo 6.1.2... Il ricorso al trappolaggio sarà altresì consentito dall'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" all'interno delle Aziende faunistico-venatorie previa acquisizione del relativo parere dell'I.S.P.R.A. sulla proposta gestionale predisposta dal concessionario.

#### Modalità e prescrizioni per utilizzo gabbie-trappola

In particolare occorre procedere nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:

- localizzazione dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura;
- posizionamento delle trappole Larsen in prossimità dei nidi o dei siti di pastura e cattura del soggetto da usare come richiamo con esca alimentare;
- attivazione delle trappole con richiamo vivo eventualmente coadiuvato dal contemporaneo utilizzo di esca alimentare;
- controllo giornaliero delle trappole attive (possibilmente a metà giornata) e fornitura di alimento e acqua ai richiami;
- assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno seguente per effettuare lo svuotamento di tutte le gabbie attivate nella propria area di intervento;
- disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili i controlli e le relative soppressioni. In caso di tempo limitato, innescare un numero di trappole corrispondenti al tempo disponibile;
- liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati, non appartenenti alla specie bersaglio, con particolare riferimento ai rapaci (gheppio, poiana, gufo comune, ecc. );
- soppressione dei corvidi catturati successivamente e in luogo appartato;
- compilazione del prospetto delle operazioni di abbattimento;
- spostamento delle trappole nei pressi di altri nidi qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi;
- sostituzione saltuaria dei richiami vivi;
- all'atto dell'incarico l'operatore dovrà sottoscrivere un "Protocollo tecnico di utilizzo delle gabbie-trappola", che costituisce parte integrante della autorizzazione, con il quale l'autorizzato s'impegna al rispetto delle norme in esso indicate.

#### **6.2.2. Trappola Letter-box**

Per la cattura negli altri periodi dell'anno e particolarmente nelle aree di pastura si ricorre alle Letter-box, grandi voliere anche di 3 m di lato ed alte 2 m nel cui tetto, spiovente verso il centro, viene lasciata centralmente una apertura ad inganno, somigliante ad una scala adagiata, larga circa 45-46 cm, ove i pioli costituiscono i posatoi su cui sostengono i Corvidi prima di scendere all'interno della stessa, attratte da idonea pasturazione. Bisogna prestare la massima attenzione affinché i posatoi non risultino troppo vicini, al fine di non ostacolare la discesa dei Corvidi nella voliera, ma che contemporaneamente non risultino troppo distanti tra loro da permettere la fuoriuscita degli stessi; si consiglia di disporli almeno a 16-18 cm l'uno dall'altro.

È di particolare importanza chiudere con rete a maglie fitte le aperture dei primi due posatoi estremi affinché questi uccelli non possano arrampicarsi e fuoriuscire dall'apertura del tetto e fare attenzione affinché sotto all'inganno centrale non siano posizionati supporti che fungendo da posatoi intermedi possano in qualche modo fare uscire gli esemplari catturati.

Una volta catturati questi Corvidi vengono eliminati con tecniche eutanasiche capaci di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze.

Va sottolineato come la cattura dei Corvidi risulti spesso difficoltosa data la scaltrezza e la diffidenza di questa specie nei confronti dell'uomo e dei suoi manufatti.

#### **6.2.3. Armi da fuoco**

È consentito altresì l'abbattimento con fucile con canna ad anima liscia calibro 12 caricato con munizione spezzata, delle caratteristiche previste dall'articolo 13 della legge n. 157/1992 con le seguenti modalità e limitazioni e **al fine della sola limitazione dei danni alle colture agricole di pregio:**

- a) esclusivamente come rafforzativo delle catture con trappole in percentuale non superiore al 30% del prelievo complessivo di gazza e cornacchia grigia;
- b) rigorosamente su animali al di fuori dei nidi;
- c) all'interno o in prossimità (entro 100 m) dalle colture sensibili ai danni da Corvidi ed in particolare nei frutteti, nelle colture orticole o specializzate: la coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da Corvidi;





- d) in forma vagante o da appostamento. È consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché dei richiami acustici consentiti dall'articolo 21, comma 1, lettera r, della legge n. 157/1992;
- e) da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, incluse le giornate di martedì e di venerdì;
- f) ai componenti dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco, con tiro rigorosamente fuori dal nido, laddove le circostanze lo richiedano senza limitazione di ambiti, periodi e orari.

Relativamente all'estensione temporale degli interventi si prevede che essi vengano attuati nel periodo in cui si manifestano i sopra richiamati danni e comunque all'interno del periodo tra il 1° marzo e il 30 settembre; nel caso di piante da frutto dalle prime fasi di sviluppo del frutto fino alla raccolta, per le colture erbacee e ortive nella fase di semina e di maturazione.

## 7. Destinazione dei capi catturati, tecniche di soppressione e smaltimento delle carcasse

Non è previsto il rilascio in natura dei Corvidi catturati.

I Corvidi catturati con gabbie-trappola vengono soppressi con tecniche eutanasiche in grado di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze: il metodo più consono consiste nella disarticolazione delle vertebre cervicali, così come indicato nel documento tecnico dell'I.N.F.S. n. 19 "Il controllo numerico della gazza mediante la trappola Larsen". È opportuno non eseguire tale operazione in prossimità delle trappole dove altri Corvidi potrebbero notare l'operazione associandola alle trappole stesse, oppure in presenza di persone non autorizzate all'intervento.

Salvo diverse indicazioni delle ASL competenti per territorio, vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad un metro di profondità. Diversamente, le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Qualora, per le condizioni dell'habitat e in via del tutto eccezionale, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti, queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), che esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario, una quota dei capi abbattuti potrà essere messa a disposizione degli organi competenti (ASL e Istituto Zooprofilattico Sperimentale) per il monitoraggio biologico e sanitario.

## 8. Numero massimo di capi prelevabili

Le conoscenze sullo stato delle popolazioni di gazza e cornacchia grigia in Veneto confermano il loro stato favorevole in quanto godono di un buono stato di conservazione con elevato numero di effettivi. Si ritiene pertanto di riproporre, salvo limitati aggiustamenti, per ciascun territorio provinciale lo stesso numero di capi prelevabili annualmente già autorizzati nei relativi Piani provinciali e ciò soprattutto in considerazione del risultato positivo ottenuto in questi anni sulla riduzione dei danni alle produzioni agricole, presupposto questo fondamentale per poter attivare le necessarie azioni di contenimento della popolazione sul territorio.

Fermo restando il totale regionale di capi abbattibili, distinto per specie, sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti.

PROVINCIA	CORNACCHIA GRIGIA	GAZZA
Belluno	1.000	1.000
Padova	1.000	3.000
Rovigo	500	1.000
Treviso	1.500	2.500
Venezia	1.000	5.000
Verona	2.000	3.000
Vicenza	1.500	1.500
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>8.500</b>	<b>17.000</b>



L'ammontare annuo di Corvidi abbattuti mediante arma da fuoco non potrà superare il 30% del contingente totale rimosso annualmente.

### **9. Operatori incaricati e relativi compiti**

In base al dettato dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993 e successive modificazione e integrazioni, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico-venatoria (Superficie Agro-Silvo-Pastorale), gli interventi di controllo sono realizzati dai Corpi/servizi di Polizia provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari e/o conduttori dei fondi sui quali si attua il Piano medesimo (purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e della copertura assicurativa in corso di validità se autorizzati all'abbattimento diretto con armi da fuoco), nonché gli appartenenti ai Carabinieri Forestali e ai Corpi di Polizia municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa. La Polizia provinciale potrà altresì avvalersi degli operatori faunistici (coadiutori nel controllo della fauna selvatica) di cui all'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, in possesso di porto di fucile per uso caccia, della copertura assicurativa in corso di validità se autorizzati all'abbattimento diretto con armi da fuoco, oltre che dell'abilitazione ottenuta a seguito della frequentazione di un corso di formazione e superamento di apposita prova d'esame e dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti sedi territoriali della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

La vigilanza e il coordinamento sulle operazioni di controllo è di competenza dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale competenti per territorio, che altresì concorrono alla preventiva valutazione dell'efficacia dei metodi ecologici adottati e, più in generale, dei presupposti necessari all'attuazione del presente Piano di controllo.

Nello svolgimento dell'attività di controllo, gli operatori impiegati devono essere a conoscenza delle disposizioni che regolano l'attività di controllo e si assumono la responsabilità dell'attività eseguita e degli eventuali danni a cose, terzi o a loro stessi procurati.

Ai componenti del Corpo/Servizio di Polizia provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco senza limitazione di luoghi, periodi ed orari.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti di svolgimento e di coordinamento dell'attività di controllo della fauna selvatica e inselvaticata, i Corpi/Servizi di Polizia provinciale, nell'ambito del proprio territorio di competenza, potranno impartire ulteriori e più dettagliate prescrizioni, in senso restrittivo rispetto a quanto indicato, sia di natura amministrativa che pratico-operativa, rispetto a quanto previsto nel presente Piano, anche limitatamente a singoli interventi, fermo restando il rispetto dei principi dettati dallo stesso, allo scopo di ottimizzare ed implementare l'accesso al prelievo e, contemporaneamente, di garantire la massima sicurezza possibile durante le operazioni di abbattimento.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Piano, oltre alle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla vigente normativa, comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca, da parte delle competenti sedi territoriali della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria dell'autorizzazione allo svolgimento degli interventi di controllo. In caso di reiterate violazioni potrà essere disposta la revoca dell'abilitazione a coadiutore nel controllo della fauna selvatica.

L'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria potrà avvalersi, a scala sub-provinciale/locale, della disponibilità offerta da realtà associative organizzate (Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini, Istituti venatori privatistici, Associazioni agricole, Associazioni venatorie) in grado di fornire collaborazione su base volontaria in termini di coordinamento operativo degli interventi previsti dal presente Piano regionale, fatte salve le competenze assegnate ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale dall'articolo 17 della L.R. n. 50/1993.

Le autorizzazioni rilasciate ai coadiutori abilitati in applicazione dei Piani di controllo precedentemente adottati dalle Province e Città metropolitana di Venezia, si intendono prorogate per l'intera durata del presente Piano, fatte salve le eventuali verifiche finalizzate all'accertamento della permanenza dei requisiti personali necessari allo svolgimento degli interventi di controllo della gazza e della cornacchia grigia.

### **10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza**

Gli operatori incaricati di realizzare il piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.



Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco, nonché eventuali prescrizioni previsti dai competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale.

Tutti gli operatori impegnati nell'attività di controllo devono essere dotati di almeno un capo di abbigliamento ad alta visibilità e, per il maneggio delle carcasse, devono essere utilizzati guanti di gomma o lattice, anche del tipo usa e getta.

### **11. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 e negli istituti di protezione della fauna selvatica**

Nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed entro 200 m dai confini degli stessi, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza ambientale, in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1400/2017, sono vietati la cattura e gli abbattimenti di Corvidi, mentre invece risulta consentito il ricorso ai metodi ecologici. Negli stessi Siti si applica altresì quanto previsto alle lettere c), d) del successivo capoverso.

Negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della legge n. 157/1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica), purché non ricompresi all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 (fatto salvo quanto previsto alla lettera b) e in Aree protette, si applicano, oltre alle disposizioni stabilite al paragrafo 6. specificatamente per tipologia di istituto, le seguenti ulteriori limitazioni:

- a) l'abbattimento è consentito esclusivamente all'interno degli appezzamenti interessati;
- b) nel periodo 01 gennaio – 31 agosto gli interventi di controllo con arma da fuoco potranno essere effettuati per un massimo di due (2) giornate a settimana. Tale prescrizione si applica anche nell'area contigua al sito della Rete Natura 2000, entro una distanza di 500 m dal loro perimetro esterno;
- c) nel periodo 01 marzo – 30 giugno sono vietati gli interventi cruenti di abbattimento con arma da fuoco ad una distanza inferiore a 400 m dal perimetro esterno delle garzaie e dai siti di nidificazione dei Caradriformi;
- d) nel periodo 01 novembre – 28 febbraio sono vietate le attività ad una distanza inferiore a 400 m dal perimetro esterno dei roost di Ardeidi e Marangone minore e dai siti di assembramento dell'avifauna acquatica svernante (Anatidi e limicoli);
- e) è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce e salmastra, compresi prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 m dalle rive più estreme dei bacini presenti;
- f) in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 m dai canneti.

Gli interventi di controllo mediante abbattimento con arma da fuoco nelle oasi di protezione della fauna selvatica vengono svolti previo coordinamento in loco dal Corpo/Servizio di Polizia provinciale.

### **12. Rendicontazione**

Tutti i soggetti autorizzati a vario titolo al controllo della gazza e della cornacchia grigia, sono tenuti a rendicontare periodicamente (con frequenza possibilmente mensile) al competente Corpo/Servizio di Polizia provinciale, l'esito degli interventi effettuati (numero di capi prelevati, periodi di intervento, metodiche di prelievo, aree e siti interessati, ecc...) su apposita scheda all'uopo predisposta.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sopraccitati soggetti e i competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale forniranno alle relative Strutture regionali periferiche, la rendicontazione annuale dell'attività svolta in relazione alle finalità perseguite.

La rendicontazione annuale, entro il 31 marzo, verrà trasmessa all'I.S.P.R.A. e alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dalla Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

Al termine del periodo di validità del presente Piano, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dovrà produrre all'I.S.P.R.A. un articolato documento di rendicontazione delle attività di controllo attuate e dei risultati conseguiti. Tale rendicontazione finale dovrà contenere, per ciascun territorio provinciale, i dati relativi al numero di interventi svolti e al numero di capi rimossi, suddiviso per ciascuna annualità, per ambito di intervento e per tecnica impiegata (cattura o abbattimento diretto), ai metodi ecologici impiegati, alla destinazione degli esemplari rimossi, alla dinamica dei danni, oltre all'indicazione di eventuali fattori di criticità rilevanti e proposte per il loro superamento e ai risultati dei monitoraggi faunistici svolti secondo le modalità indicate al successivo punto 13.



### 13. Monitoraggi

Allo scopo di monitorare l'efficacia del Piano di controllo è prevista in siti campione, da individuare annualmente da parte della competente sede territoriale dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", l'applicazione delle seguenti tecniche di quantificazione delle specie bersaglio:

- g) conteggio degli individui da autovettura su percorsi campione (transetti) di lunghezza proporzionale all'area di intervento, al fine di definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA);
- h) conteggio degli individui presso i dormitori.

Per registrare la dinamica di popolazione delle specie preda, verrà svolto il censimento della popolazione invernale di fagiano comune in un campione di Z.R.C. da individuare annualmente da parte della sopraccitata Struttura periferica regionale competente.

Il monitoraggio dovrà essere ripetuto con cadenza annuale.

L'Unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" potrà prevedere ulteriori forme di monitoraggio e di verifica dell'efficacia del presente Piano di controllo.

I dati ottenuti saranno messi in relazione con i danni prodotti alle colture agricole e ai tassi di accrescimento della specie oggetto dei censimenti sopra elencati.

